

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 1 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

<b>CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO</b>
<b>Data</b>
<input type="checkbox"/> <b>Copia in distribuzione controllata</b> N. copia .....
<input type="checkbox"/> <b>Copia in distribuzione non controllata</b>
<b>Rilasciata a</b>

### APPROVAZIONI E REVISIONI

Revisione		Motivo della revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
rev.	data				
0	15/07/13	Prima emissione	Claudia Perruzza	Gabriella Mammone	Remigio Panetta
A	12/04/18	Revisione per inserimento specifiche per la regolamentazione delle attività ispettive	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis
B	24/03/20	Recepimento adempimenti di cui all'art. 36, L. 8/2020 Modifica documento a seguito trasformazione aziendale	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis
C	29/06/20	Trattamento rilievi emersi durante il 1° esame documentale di ACCREDIA per accreditamento schema ISP – DPR 462/01 (Rif. Prot. DC2020PDS067 del 26/05/2020)	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis
D	11/12/20	Trattamento rilievo n. 3 di 5 emerso durante la valutazione su campo di ACCREDIA per accreditamento schema ISP – DPR 462/01 (Rif. Prot. DC2020PDS171 del 27/11/2020)	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis
E	23/08/21	Trattamento rilievo n. 3 di 8 emerso durante la 1a sorveglianza Accredia, Schema ISP – DPR 462/01 (Rif. Prot. DC2021PDS152 del 30/07/2021)	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis
F	31/05/24	Trattamento rilievi emersi durante il 1° esame documentale di ACCREDIA per rinnovo accreditamento schema ISP – DPR 462/01 (Rif. Prot. DC2024AMI093 del 20/05/2024)	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis
G	04/08/25	Trattamento rilievo emerso durante la 1ª sorveglianza Accredia, Schema ISP – DPR 462/01 (Prot. DC2025AMI089 del 23/06/2025)	Marco De Ciantis	Claudia Perruzza	Marco De Ciantis

*Il presente documento è di proprietà della Società ECI Srl e non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza l'autorizzazione scritta della stessa.*

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 2 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

## INDICE

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>GENERALITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE E DEL CLIENTE.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE .....</b>	<b>8</b>
	7.1 RICHIESTA PREVENTIVO	9
	7.2 DOMANDA DI ISPEZIONE	10
	7.3 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	10
	7.4 ESAME A VISTA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI	11
	7.5 VERIFICHE STRUMENTALI	12
	7.6 REDAZIONE DEL VERBALE DI ISPEZIONE	12
<b>8</b>	<b>REGISTRO ISPEZIONI .....</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>USO DEL RAPPORTO .....</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>TARIFFA APPLICABILE.....</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>RICORSI E RECLAMI.....</b>	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI.....</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>USO DEL LOGO ACCREDIA .....</b>	<b>18</b>
<b>15</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>18</b>
<b>16</b>	<b>ALLEGATI (MODULI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ) .....</b>	<b>19</b>

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>3</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

## 1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Particolare esplica nel dettaglio i requisiti e fornisce le condizioni per l'espletamento delle attività di ispezione periodica e straordinaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22/10/2001, ovvero riferite a:

- ⇒ installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (AREA 1)
- ⇒ impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V (AREA 2)
- ⇒ impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V (AREA 3)
- ⇒ impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (AREA 4).

Il presente regolamento si applica in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, ECI Srl non svolge, né direttamente né indirettamente, attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.

Inoltre ECI Srl garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

ECI Srl non delega ad altri Enti / Società / Organismi l'esecuzione di parti delle attività descritte ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet [www.ecisrl.it](http://www.ecisrl.it).

## 2 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
- Art. 36, Legge n. 8 del 26/02/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"
- Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive 11 marzo 2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- Guida EA IAF ILAC A4 "Guidance on the application of ISO/IEC 17020"

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	<b>RP-001</b>	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 4 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

- ILAC- P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Circolare Tecnica Accredia DC n. 29/2017 - Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01
- Documento Accredia RG-01 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida. Parte generale"
- Documento Accredia RG-01-04 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione"
- Documento Accredia RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia"
- CEI 0-14 "Guida all'applicazione del D.P.R. 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Le norme e i documenti citati senza l'indicazione dell'anno di edizione si intendono applicati nell'ultima versione in corso di validità.

### 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

**Ispezione (o verifica):** attività svolta dall'Organismo d'Ispezione, che consiste nell'accertare tramite esame documentale, esame visivo ed una serie di prove e di misure strumentali che le parti dell'impianto oggetto dell'ispezione di cui al presente regolamento siano efficienti e funzionino correttamente

**Ispettore (o verificatore):** persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le ispezioni di cui al presente Regolamento e che è stata qualificata da ECI Srl a tale scopo

**Cliente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante (nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per "Legale Rappresentante" si intende l'Amministratore del Condominio) o il datore di lavoro (o suo delegato)

**Rilievo:** deviazione dalla normativa di riferimento in materia che può generare, a seconda della gravità, in non conformità o osservazioni

**Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla normativa di riferimento

**Osservazione:** indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto

**Rapporto d'ispezione (o verbale di verifica):** documento di sintesi redatto dall'Organismo d'Ispezione al termine dell'ispezione stessa che contiene i dati anagrafici e tecnici dell'impianto, l'elencazione dei controlli effettuati con i valori

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 5 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

delle misure significative ai fini della sicurezza, i rilievi riscontrati e l'indicazione sulla conformità o meno dell'impianto (esito positivo o negativo).

#### 4 INTRODUZIONE

Le attività di ispezione periodiche sono richieste dal Cliente con la seguente frequenza:

Impianto	Periodicità della verifica	Note
Impianti di terra in locali ordinari	5 anni	/
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in locali non particolari	5 anni	/
Impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni	Gli impianti elettrici nei cantieri si intendono gli impianti temporanei realizzati nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/08 (ex D.P.R. 494/96) e della Norma CEI 64-8/7, sez. 704. Per gli impianti elettrici nei locali ad uso medico si intendono gli impianti installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, compresi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso estetico e i locali destinati ad ambulatori veterinari.
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni	Per impianti elettrici in locali a maggior rischio di incendio si intendono gli impianti installati in ambienti che presentano un rischio maggiore di quelli che presentano negli ambienti ordinari. L'individuazione dipende da una molteplicità di parametri, quali la densità di affollamento, massimo affollamento ipotizzabile, capacità di deflusso o di sfollamento, entità del danno, comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio, presenza di materiali combustibili, tipo di utilizzazione dell'ambiente, ecc.
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	2 anni	Per individuare i luoghi con pericolo di esplosione si fa riferimento al D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 e D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le ispezioni straordinarie, invece, sono effettuate a seguito di:

- ⇒ esito negativo dell'attività di ispezione periodica
- ⇒ richiesta del datore di lavoro
- ⇒ modifica sostanziale dell'impianto, ad esempio:
  - variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione
  - aumento della potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione
  - modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se può interessare tutto l'impianto
  - aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II
  - cambio di destinazione d'uso del locale, in caso comporti variazioni significative alla valutazione del rischio elettrico
  - costruzione nuovo locale

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	<b>RP-001</b>	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 6 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

- per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.

Non sono perciò da considerare trasformazioni sostanziali:

- modifiche dei quadri secondari o circuiti terminali;
- aumento della potenza contrattuale se non comporta modifiche sull'impianto;
- cambio della ragione sociale.

Nel caso di rilascio di rapporto di ispezione a seguito di ispezione straordinaria dell'impianto rimane l'obbligo di far effettuare l'ispezione periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall'ultima periodica effettuata.

Relativamente alle ispezioni straordinarie è facoltà del Cliente chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

## **5 GENERALITÀ**

L'accesso ai servizi è aperto a tutte le organizzazioni che si configurino come luogo di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del DPR 462/01 e dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 26870 del 5 maggio 2005. La documentazione rilasciata è riferita all'attività di verifica svolta sull'impianto dell'organizzazione richiedente, dove per organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica e che si configuri come luogo di lavoro.

Per organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come organizzazione. Sono considerati altresì lavoratori quelli definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e smi

## **6 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE E DEL CLIENTE**

Di seguito si riportano le responsabilità che l'Organismo di Ispezione e il Cliente devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di ispezione descritta nel presente regolamento.

In particolare, la ECI Srl si impegna a:

- ⇒ svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- ⇒ operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza, ECI Srl garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni tali da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
  - imparzialità, ECI Srl garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni tali da garantire un giudizio imparziale;
  - riservatezza, tutto il personale ECI Srl, compreso il personale impiegato per le ispezioni, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del richiedente di cui può venire a conoscenza

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 7 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

nei suoi rapporti con il richiedente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto ispezionato o all'organizzazione non sono divulgate a terzi senza aver ottenuto il consenso scritto del richiedente. ECI Srl fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie e, in quest'ultimo caso, ECI Srl ne darà avviso al richiedente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie o di requisiti di legge);

- ⇒ informare il richiedente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; ECI Srl non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al richiedente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il richiedente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ECI Srl, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- ⇒ nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, ECI Srl si configura come organismo di ispezione di tipo "A", effettuando attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- ⇒ garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al richiedente dalle proprie attività;
- ⇒ eseguire l'ispezione periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del richiedente;
- ⇒ garantire che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il Cliente ha diritto, nei modi previsti dal presente regolamento, di:

- ⇒ accedere ai servizi di ispezione forniti dall'Organismo che garantisce l'adozione di procedure non discriminatorie e lo svolgimento delle attività in assenza di condizionamenti finanziari o di altra natura che possano alterare l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale del personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle attività di ispezione;
- ⇒ in caso sussista un conflitto di interessi fare obiezione sui nominativi del personale dell'organismo incaricato dell'ispezione;
- ⇒ presentare reclami in merito al servizio di ispezione ricevuto;
- ⇒ presentare ricorso contro una decisione dell'Organismo di ispezione.

Il Cliente si impegna a:

<b>ECI Srl</b> <b>Ente di Certificazione &amp; Ispezione</b>	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>8</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

- ⇒ accettare, senza costi aggiuntivi a carico dello stesso, l'eventuale presenza di ispettori/esperti tecnici di ACCREDIA (in accompagnamento ad ECI Srl) per attività di monitoraggio in campo;
- ⇒ preliminarmente allo svolgimento delle verifiche di impianti elettrici, comunicare all'INAIL territorialmente competente il nominativo di ECI Srl quale organismo di ispezione incaricato;
- ⇒ fornire tutte le informazioni/documenti che ECI Srl potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione dell'ispezione;
- ⇒ comunicare tempestivamente a ECI Srl qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- ⇒ garantire al personale ECI Srl (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento dell'ispezione, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- ⇒ consentire al personale ispettivo ECI Srl l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto dell'ispezione;
- ⇒ mettere a disposizione del personale ispettivo ECI Srl, all'atto dell'ispezione, la documentazione tecnica specifica per tipologia di impianto (si veda 7.3) e corrispondente all'effettivo stato dell'impianto.  
Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente; detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
- ⇒ ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a ECI Srl le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ECI Srl nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con ECI Srl ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- ⇒ attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del richiedente, ECI Srl ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## **7 PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE**

La verifica periodica degli impianti elettrici si sviluppa nelle seguenti fasi:

- ⇒ richiesta preventivo
- ⇒ domanda di ispezione
- ⇒ analisi della documentazione

<b>ECI Srl</b> <b>Ente di Certificazione &amp; Ispezione</b>	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>9</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

- ⇒ esame a vista dei luoghi e degli impianti
- ⇒ verifiche strumentali
- ⇒ redazione del rapporto di ispezione.

## **7.1 RICHIESTA PREVENTIVO**

La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare l'organismo di ispezione, in riferimento alla messa in esercizio dell'impianto in esame (indipendentemente se l'assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio).

Il datore di lavoro richiede l'offerta inerente l'attività di ispezione mediante la compilazione dell'apposito modulo trasmissione dati fornito dall'organismo stesso (MOD-RP001-01), nel quale specifica una serie di dati necessari all'organismo per determinare la tariffa e redigere la relativa offerta, allegando la documentazione in esso richiesta.

In questa fase all'azienda cliente viene richiesto di esprimere la preferenza sulla modalità di ricevimento del verbale di verifica, ovvero se in versione cartacea oppure elettronica firmata digitalmente.

La richiesta di offerta e la relativa documentazione presentata dal richiedente viene esaminata entro 2 giorni dalla ricezione circa la completezza ed adeguatezza. In questa fase l'azienda può richiedere ulteriori informazioni a supporto della domanda.

L'esame della richiesta di offerta viene registrato in tutte le sue fasi in modo da garantire che i requisiti di ispezione siano chiaramente definiti al fine di evitare ogni divergenza di interpretazione con il richiedente.

Successivamente all'esame della richiesta di offerta ed entro 2 giorni dalla relativa ricezione, l'organismo provvede alla redazione dell'offerta/proposta contrattuale utilizzando l'apposito standard previsto dal modulo MOD-RP001-02.

Nella proposta contrattuale l'organismo comunica al cliente:

- ⇒ la tipologia di servizio offerto (verifica periodica o straordinaria);
- ⇒ le condizioni economiche, con esplicito riferimento al Tariffario ISPESL 2005 come da art.36 Legge n. 8/2020 di conversione del D.L. 162/19, con specifica dell'importo della verifica distinto dalla relativa tariffa Inail applicabile;
- ⇒ il riferimento alla documentazione che sarà rilasciata;
- ⇒ il nominativo del verificatore incaricato dell'effettuazione delle ispezioni. In caso di fondato e documentabile caso di conflitto di interesse, il Cliente ha facoltà di fare obiezioni (scritte e motivate) sulla nomina del verificatore entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione da parte di ECI Srl. Decorso tale termine il Cliente non può più procedere alla ricusazione del verificatore incaricato.
- ⇒ le condizioni generali dell'offerta (es. validità offerta, tempi di consegna, modalità fatturazione, condizioni di pagamento)
- ⇒ le condizioni di svolgimento del servizio;
- ⇒ il riferimento al presente regolamento particolare.

L'offerta, dopo l'avvenuto riesame per approvazione interno, viene inoltrata al richiedente.

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 10 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

## 7.2 DOMANDA DI ISPEZIONE

Il Cliente trasmette all'organismo di ispezione il modulo MOD-RP001-02, sottoscritto per accettazione delle condizioni economiche per l'esecuzione delle attività di ispezione.

Con l'accettazione dell'offerta (controfirma dell'offerta, oppure con l'emissione di un apposito ordine di lavoro o di un contratto di appalto) si intendono accettate dal cliente tutte le condizioni previste nell'offerta nonché le condizioni previste nel presente regolamento particolare.

Contestualmente il Cliente comunica all'INAIL il nominativo di ECI Srl quale Organismo incaricato alle verifiche, mediante l'applicativo CIVA, a disposizione di tutte le aziende e già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti.

Alla ricezione della documentazione contrattuale firmata per accettazione, l'organismo:

- ⇒ si attiva per dare inizio all'attività tenendo informato il committente sugli sviluppi della stessa
- ⇒ definisce la metodologia di ispezione
- ⇒ stabilisce con il committente e con il verificatore designato, gli obiettivi, i riferimenti e le caratteristiche dell'ispezione
- ⇒ concorda con i soggetti interessati il piano delle attività ispettive, individuando le risorse necessarie per il servizio, in termini di competenze, strutture, strumentazione, tempi e modalità di intervento. La pianificazione delle attività avverrà concordando la tempistica con il Cliente, rispettando l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche. Il piano delle ispezioni può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare.

## 7.3 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

La verifica ispettiva inizia con l'analisi della documentazione relativa agli impianti da verificare, disponibile presso l'azienda interessata, ai fini dell'organizzazione delle verifiche e della valutazione dei risultati delle misure.

La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda dei tipi di impianto, come di seguito specificato:

### IMPIANTO DI TERRA

- ⇒ dichiarazione di conformità e gli allegati di cui al DM 37/08 (ex L. 46/90);
- ⇒ progetto dell'impianto (se previsto);
- ⇒ verbale della precedente verifica periodica.

### IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

- ⇒ progetto dell'impianto contro le scariche atmosferiche (calcoli, elaborati grafici, ecc.);
- ⇒ documento di valutazione del rischio di fulminazione redatto secondo norma CEI 81-10/2; EC1 (CEI EN 62305-2/EC);

<b>ECI Srl</b> <b>Ente di Certificazione &amp; Ispezione</b>	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>11</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

- ⇒ dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (DM 37/08 o legge 46/90);
- ⇒ rapporti di verifica e di manutenzione,
- ⇒ piano di manutenzione;
- ⇒ verbale della precedente verifica periodica.

#### IMPIANTI IN LUOGHI A RISCHIO DI ESPLOSIONE

- ⇒ omologazione impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione (è la prima verifica eseguita dagli enti di controllo e, di competenza di ASL/ARPA territoriali);
- ⇒ dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, rilasciata dall'installatore (DM 37/08 o legge 46/90);
- ⇒ valutazione del rischio atmosfere esplosive (documento sulla protezione contro le esplosioni) e relativa classificazione dei luoghi pericolosi (deve comprendere ad esempio planimetrie ed elaborati grafici che devono evidenziare nel dettaglio il tipo di zona);
- ⇒ livello di protezione delle apparecchiature (EPL) prescritto per ogni luogo (in alcuni casi tali informazioni sono comprese nel documento di classificazione);
- ⇒ tipologie e caratteristiche delle apparecchiature di sicurezza utilizzate ovvero limiti di temperatura, modo di protezione, grado IP, resistenza alla corrosione;
- ⇒ caratteristiche di sistemi specifici (esempio controllo dell'esplosibilità o temperatura dell'atmosfera, pressurizzazione, ecc.);
- ⇒ certificati dei componenti installati (rilasciati dagli organismi notificati) e confronto con lo stato di fatto (ovvero confronto anche con le targhette indicate sulle apparecchiature);
- ⇒ eventuali provvedimenti contro l'accumulo di cariche elettrostatiche (tali cariche, infatti, possono determinare incendi ed esplosioni);
- ⇒ documenti relativi alla gestione e manutenzione degli impianti (registri di controllo);
- ⇒ verbale della precedente verifica periodica.

Il verificatore avrà cura di prenderne visione ed annotarne gli estremi identificativi in corrispondenza dell'intervento di verifica in corso di svolgimento, gestito tramite la piattaforma in dotazione all'ODI.

L'indisponibilità della citata documentazione può causare pregiudizio alla regolare esecuzione e completamento dell'attività di verifica.

#### **7.4 ESAME A VISTA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI**

L'esame a vista verrà eseguito con le modalità indicate nelle norme CEI 99-2 e CEI 99-3 e secondo le indicazioni riportate nella PO-001 del MQAI "Verifica impianti elettrici".

L'esame dovrà essere condotto con il supporto del preposto e di un installatore messi a disposizione dell'azienda.

Per gli impianti nei luoghi pericolosi sarà eseguito anche un accurato esame a vista dei componenti.

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 12 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

L'esito dell'esame a vista dei luoghi degli impianti è registrato sull'apposita modulistica predisposta dall'organismo in riferimento alle varie tipologie di impianti.

## 7.5 VERIFICHE STRUMENTALI

Le verifiche strumentali devono essere eseguite con i metodi e le modalità indicate nelle norme CEI 99-2 e CEI 99-3 previa consultazione dei libretti di uso e manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione ed al fine di assicurare la corretta manipolazione degli stessi.

La procedura da seguire per la messa in sicurezza degli impianti deve essere estremamente rigorosa ed è composta dalle seguenti fasi, sequenziali ed imprescindibili:

- ⇒ scollegare tutte le fonti di energia elettrica alimentanti la parte di impianto da mettere in sicurezza (es. apertura interruttori);
- ⇒ assicurarsi, a vista, che i circuiti siano aperti (sezionamento);
- ⇒ esporre opportuni avvisi su tutti i punti di manovra e/o comando; se presenti degli interblocchi, inibire il loro funzionamento in richiusura dei circuiti;
- ⇒ collegare alla rete di terra (o altro/i dispersore intenzionale predisposto all'uso) tutte le fasi del circuito aperto e sezionato, mediante opportune pinze e morsetti isolanti.

I quattro punti suddetti, percorsi a ritroso, costituiscono la procedura per la riconsegna al servizio della parte di impianto in verifica. Inoltre, qualora la verifica abbia determinato variazioni nell'assetto e/o nella componentistica dell'impianto, questo deve essere tempestivamente comunicato all' esercente dello stesso; quest'ultimo provvederà all'aggiornamento della documentazione d'impianto.

Se durante le verifiche sussistono altre parti di impianto in tensione o le cui condizioni di sicurezza non sono assicurate (es. luoghi ristretti) o situazioni "latenti" di pericolo, anche se non di natura elettrica (es. possibili rilasci di energie accumulate, come può accadere per organi pneumatici), queste debbono essere almeno segnalate.

Le verifiche condotte in riferimento alla PO-001 del MQAI "Verifica impianti elettrici", a seconda delle tipologie di impianti, possono riassumersi nelle attività di seguito riportate; l'esito è registrato sull'apposita modulistica predisposta dall'organismo.

## 7.6 REDAZIONE DEL VERBALE DI ISPEZIONE

Al termine della verifica, l'ispettore ECI rilascia al cliente il modulo MOD-PO001-09 "Rapporto di servizio" (RDS) contenente la registrazione delle attività condotte e indicazioni in merito alle modalità e tempistiche per il rilascio del verbale di ispezione definitivo. Tale rapporto di servizio è firmato dal verificatore e controfirmato dal cliente per accettazione dei contenuti.

Il verbale d'ispezione finale sarà redatto dal verificatore tramite piattaforma online dedicata raggiungibile dal sito [www.ecisrl.it](http://www.ecisrl.it), nella sezione "Area riservata" inserendo username e password personali forniti da ECI Srl.

Il verbale di ispezione riporterà le seguenti informazioni:

<b>ECI Srl</b> <b>Ente di Certificazione &amp; Ispezione</b>	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>13</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

- ⇒ dati identificativi dell'organismo
- ⇒ marchio ACCREDIA di riferimento ed estremi del decreto di abilitazione posseduto dall'organismo ai sensi del DPR 462/01
- ⇒ identificazione univoca del documento
- ⇒ identificazione del verificatore
- ⇒ tipologia di verifica (prima verifica periodica o verifica straordinaria e relativa motivazione)
- ⇒ dati identificativi del cliente e dell'impianto verificato
- ⇒ evidenze e risultanze dell'esame documentale, delle prove e dei controlli effettuati
- ⇒ dati relativi alla strumentazione utilizzata (costruttore, modello, matricola, certificato di taratura, scadenza validità taratura)
- ⇒ ore uomo impiegate
- ⇒ eventuali osservazioni
- ⇒ esito finale (positivo o negativo)
- ⇒ luogo e data di verifica
- ⇒ data per ripetizione della verifica
- ⇒ nominativo e firma (per redazione) del verificatore che ha eseguito l'ispezione
- ⇒ nominativo e firma (per riesame ed approvazione) da parte del Responsabile Tecnico o del suo Sostituto.

Si specifica che la mancanza di documenti e/o l'esito negativo di una delle attività di prova sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale.

La documentazione prodotta durante l'ispezione (verbale + ulteriori eventuali allegati) viene sottoposta ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico (o suo sostituto in caso di sua assenza o qualora sia lo stesso Responsabile Tecnico ad avere eseguito l'attività di ispezione).

La piattaforma online consente la possibilità di rilasciare il verbale al cliente solo a seguito del suddetto riesame per approvazione.

La consegna del verbale potrà avvenire, a seconda della scelta manifestata dal cliente già in fase di richiesta di offerta, con le seguenti modalità:

- tramite PEC, in versione elettronica firmato digitalmente (modalità PAdES) sia dal tecnico Verificatore e sia dal Responsabile Tecnico;
- tramite consegna diretta o a mezzo spedizione postale con raccomandata A/R, in versione cartacea con le firme del tecnico Verificatore e del Responsabile Tecnico.

Il verbale d'ispezione potrà contenere osservazioni/note scaturite a seguito dell'ispezione stessa con esito positivo, che il cliente potrà prendere in considerazione allo scopo di elevare il grado di sicurezza dell'impianto.

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 14 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

Si specifica che, ECI Srl, tramite i propri verificatori interni e/o esterni, provvederà a concludere l'intero iter di verifica (attività in campo, approvazione da parte del Responsabile Tecnico ed emissione del verbale di ispezione finale), entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle attività di misura e prove svolte c/o il cliente.

Qualora tale tempistica non risulti rispettata, l'ODI invierà apposita formale comunicazione al cliente (email) motivando il mancato rilascio del verbale di verifica e ridefinendo la nuova tempistica per il completamento dell'iter.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

In caso di verifica con esito negativo il verificatore incaricato provvederà a trasmettere al Responsabile Tecnico, tramite la piattaforma ed entro il termine della giornata lavorativa, la documentazione prodotta durante l'ispezione (verbale + ulteriori eventuali allegati). Il Responsabile Tecnico, dopo aver riesaminato il verbale, provvedere a comunicare entro i successivi 2 giorni lavorativi l'esito negativo della verifica alle autorità territorialmente competenti quali ASL/USL/ARPA, tramite invio di PEC con allegata copia del verbale di verifica emesso.

Nel caso di "esito negativo" l'impianto non può essere mantenuto in servizio: il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare i rilievi rilevati e, a lavori ultimati, richiedere a ECI Srl verifica straordinaria prima della rimessa in servizio dell'impianto a seguito della quale ECI Srl ne comunicherà l'esito alle autorità territorialmente competenti.

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.

## **8 REGISTRO ISPEZIONI**

Le aziende alle quali viene rilasciato il rapporto di ispezione sono automaticamente inserite nella piattaforma online e possono essere in qualsiasi momento visualizzate o scaricate sotto forma di file excel. Tale elenco dei verbali emessi è inviato periodicamente dall'organismo al Ministero competente, in base a quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive del 11 marzo 2002.

Il suddetto elenco contiene:

- ⇒ codice identificativo verbale
- ⇒ identificativo verificatore
- ⇒ identificativo cliente (ragione sociale, indirizzo, località)
- ⇒ identificazione impianto verificato (ubicazione, località, provincia)
- ⇒ esito della verifica
- ⇒ codice commessa interna
- ⇒ codice strumento utilizzato per l'esecuzione delle misure
- ⇒ tipologia di verifica (1: Installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche; 2: Impianti di terra fino a 1000 V; 3: Impianti di terra oltre 1000 V; 4: Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione)
- ⇒ data di verifica

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	<b>RP-001</b>	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 15 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

⇒ data prossima verifica

⇒ ore uomo impiegate.

## 9 USO DEL RAPPORTO

Il Richiedente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il rapporto d'ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ECI Srl intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei rapporti d'ispezione rilasciati da ECI Srl, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

## 10 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Il Cliente ha facoltà di interrompere le attività di ispezione, sottoscrivendo in tal caso il modulo MOD-PO001-09 "Rapporto di servizio" (RDS) in cui si concorda la data e l'ora della ripresa delle operazioni.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle verifiche, si vengano a manifestare particolari situazioni (es. indisponibilità delle attrezzature/impianti e della relativa documentazione) a causa delle quali risulti impossibile svolgere o completare il servizio commissionato, ECI Srl potrà intendersi esonerata da qualsiasi responsabilità per il parziale o totale mancato svolgimento del servizio richiesto ed il cliente sarà tenuto al pagamento di tutte le spese sostenute e una parte della tariffa concordata uguale alla parte del servizio prestato.

Inoltre nel caso di interruzione della verifica, qualsiasi ne sia la causa, al committente saranno fatturate le prestazioni e i costi sostenuti sino al momento dell'interruzione.

## 11 TARIFFA APPLICABILE

L'organismo di ispezione, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 8 del 26/02/2020 "Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", ai fini della formulazione dell'offerta ai clienti richiedenti il servizio di ispezione di impianti elettrici (vedi § 7.1) adotta il tariffario previsto dal Decreto del Presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) del 7 luglio 2005.

In particolare:

⇒ per gli impianti di messa a terra le tariffe sono determinate in funzione della potenza impegnata dell'impianto elettrico, ricavabile dalla bolletta del Fornitore di energia;

⇒ per gli impianti di protezione contro i fulmini le tariffe sono determinate in funzione delle caratteristiche dell'impianto (tipo di dispositivo e superficie protetta);

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	RP-001	data: 04/08/2025
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: G	Pagina 16 di 19
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

⇒ per gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione le tariffe sono determinate da valutazione sull'impegno orario necessario per l'esecuzione della verifica.

In tale tariffa è compresa una quota del 5% destinata ad INAIL a cura dell'Organismo Abilitato e nella fattura al cliente sarà scorporata dal totale in quanto fatturata "fuori campo Iva".

È tuttavia facoltà dell'Organismo applicare le maggiorazioni nei casi e nei modi previsti dallo stesso tariffario (es. rimborsi spese e/o tariffe orarie per gli impianti di grosse dimensioni). È escluso ogni ulteriore addebito al cliente per ulteriori oneri, di qualsiasi natura e tipo, che non siano espressamente indicati e previsti dal tariffario ISPESL.

## 12 RICORSI E RECLAMI

La presentazione del reclamo e del ricorso, la valutazione e le decisioni prese in merito da parte dell'ODI non sono discriminanti nei confronti del reclamante/ricorrente.

Il reclamo è l'espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata all'ODI da una persona o da un'organizzazione (es. clienti, autorità preposte o terze parti, ente di accreditamento), relativa all'attività dell'ODI e per la quale è attesa una risposta.

Il reclamo deve essere presentato in forma scritta tramite invio di email all'indirizzo [info@ecisrl.it](mailto:info@ecisrl.it). Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta. Per facilitare il reclamante nella manifestazione del reclamo, l'ODI ha predisposto il "Modulo Presentazione Reclamo" presente sul sito internet [www.ecisrl.it](http://www.ecisrl.it), pagina "Contatti", contenente le informazioni necessarie all'ODI per trattare il reclamo in modo appropriato:

- dettagli del reclamante (nominativo del reclamante, azienda di appartenenza, recapiti);
- descrizione del servizio ricevuto
- descrizione del problema riscontrato (es. comportamento dei verificatori, comportamento del personale commerciale e/o amministrativo, modalità di gestione delle attività, modalità di trattamento dell'oggetto sottoposto ad ispezione, tempistiche non rispettate, inadempienze o inesattezze nelle comunicazioni, aspetti legati all'imparzialità, ecc.);
- soluzione eventualmente richiesta
- data e firma
- eventuali allegati a supporto del reclamo manifestato.

I reclami pervenuti all'ODI in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'ODI comunica formalmente al reclamante, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è stato:

- ritenuto infondato, indicando le evidenze a dimostrazione dell'estraneità dell'ODI ai fatti oggetto del reclamo e le motivazioni che hanno comportato tale decisione;

oppure

- preso in considerazione, indicando le azioni che saranno intraprese per la relativa gestione e soluzione, e la relativa tempistica (massimo entro 60 giorni dal ricevimento).

<b>ECI Srl</b> <b>Ente di Certificazione &amp; Ispezione</b>	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>17</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

Il reclamante riceverà formale comunicazione delle soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo in esame: se il reclamante accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del reclamo si conclude con l'attuazione delle azioni; in caso contrario il reclamante avrà il diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e a presentare ricorso scritto mediante PEC o lettera raccomandata A/R, come descritto nel seguito del presente paragrafo.

A conclusione del trattamento del reclamo manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al reclamante dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

La gestione dei reclami è affidata al RSGI dell'ODI che provvede, con il coinvolgimento del RT (nel caso quest'ultimo sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato, viene coinvolto il sostituto del RT o ulteriori figure tecnicamente competenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del reclamo e ad individuare le necessarie azioni e tempistiche di attuazione. Il RSGI sottopone alla DIR le registrazioni inerenti la gestione del reclamo ai fini della decisione finale; solo a seguito dell'approvazione da parte della DIR, il RSGI provvede a comunicare al cliente le soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo manifestato.

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate dall'ODI nell'ambito delle attività di ispezione.

In qualsiasi momento, il cliente (o suo rappresentante /delegato) può presentare un ricorso su qualsiasi aspetto relativo all'attività di ispezione o sul contenuto del presente regolamento.

Per facilitare il ricorrente nella manifestazione del ricorso, l'ODI ha predisposto il "Modulo Presentazione Ricorso" presente sul sito internet [www.ecisrl.it](http://www.ecisrl.it), contenente le informazioni necessarie per trattare il ricorso in modo appropriato:

- dettagli del ricorrente;
- descrizione del servizio ricevuto;
- descrizione della decisione, valutazione o attestazione emessa dall'ODI, nell'ambito dello svolgimento delle attività di ispezione, contro cui si ricorre e soluzione richiesta per la riconsiderazione di tale decisione;
- data e firma;
- eventuali allegati a supporto del ricorso presentato.

La trasmissione del "Modulo Presentazione Ricorso" all'ODI può avvenire mediante invio di:

- PEC all'indirizzo: [eci@pec.ecisrl.it](mailto:eci@pec.ecisrl.it)
- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: ECI Ente di Certificazione & Ispezione Srl – Via Tofaro n. 42/F – 03039 Sora (FR).

I ricorsi pervenuti all'ODI in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'ODI, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, comunica formalmente al ricorrente il ricevimento del ricorso, specificando se lo stesso è stato:

- preso in carico;

<b>ECI Srl</b> <b>Ente di Certificazione &amp; Ispezione</b>	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>18</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

oppure

- respinto, indicando le motivazioni che hanno comportato tale decisione.

La gestione dei ricorsi è affidata al RSGI dell'ODI che provvede, con il coinvolgimento del RT (nel caso quest'ultimo sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, viene coinvolto il sostituto del RT o ulteriori figure tecnicamente competenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del ricorso e ad individuare le necessarie azioni e tempistiche di attuazione.

Il RSGI sottopone alla DIR le registrazioni inerenti la gestione del ricorso ai fini della decisione finale; solo a seguito dell'approvazione da parte della DIR, il RSGI provvede entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, a comunicare al ricorrente, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, le soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del ricorso manifestato.

Se il ricorrente accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del ricorso si conclude con l'attuazione delle azioni individuate; a conclusione del trattamento del ricorso manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al ricorrente dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

Nel caso di non accettazione delle azioni proposte dall'ODI, il ricorrente avrà il diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e ad avviare procedimenti legali.

L'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dalla non accettazione da parte del richiedente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi sarà di competenza del Tribunale di Cassino (FR).

### **13 CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura della ECI Srl informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano.

### **14 USO DEL LOGO ACCREDIA**

ECI Srl sui propri rapporti di ispezione utilizza il marchio ACCREDIA rispettando quanto riportato nel Regolamento RG-09 pubblicato sul sito di ACCREDIA.

Si specifica che è espressamente vietato ai Clienti di ECI Srl utilizzare il marchio ACCREDIA nei propri documenti.

### **15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dal Cliente (interessato), utilizzati per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali relativi al Servizio di cui alla presente offerta, saranno trattati secondo le indicazioni riportate nell'Informativa disponibile sul sito [www.ecisrl.it](http://www.ecisrl.it), resa ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice della privacy e dell'Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito, "Regolamento" o "GDPR").

<b>ECI Srl</b> Ente di Certificazione & Ispezione	<b>RP-001</b>	data: <b>04/08/2025</b>
<b>Regolamento Particolare</b>	Rev.: <b>G</b>	Pagina <b>19</b> di <b>19</b>
<b>ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01</b>		

Il Titolare del trattamento dei dati è E.C.I. Ente di Certificazione & Ispezione Srl, con sede in Via Tofaro 42/F, 03039 Sora (FR). I dati potranno essere resi accessibili:

- ⇒ a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- ⇒ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di comunicazione e marketing, rete di vendita e/o distribuzione dei servizi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
- ⇒ a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti.

#### **16 ALLEGATI (MODULI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ)**

<b>Allegato</b>	<b>Codice</b>	<b>Archivio</b>	<b>Tempi di conservazione</b>
Richiesta di offerta per verifiche di impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01	MOD-RP001-01	Archivio commessa	10 anni
Offerta per verifiche D.P.R. 22/10/01 n. 462	MOD-RP001-02	Sw gestionale	“ “

